REGOLAMENTO (CEE) N. 501/73 DELLA COMMISSIONE del 20 febbraio 1973

che modifica il regolamento n. 283/67/CEE relativo alle modalità di applicazione dell'ammontare di compensazione applicabile all'importazione di taluni oli vegetali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dall'atto (2) allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell'energia atomica (3), firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972,

visto il regolamento n. 143/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo all'ammontare di compensazione applicabile all'importazione di taluni oli vegetali (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2077/71 (5), in particolare l'articolo 7,

considerando che il regolamento n. 143/67/CEE è stato modificato dal regolamento (CEE) n. 2077/71 per renderlo applicabile anche all'olio d'oliva raffinato; che, allo stesso scopo, occorre quindi adeguare il regolamento n. 283/67/CEE della Commissione, dell'11 luglio 1967, relativo alle modalità di applicazione dell'ammontare di compensazione applicabile all'importazione di taluni oli vegetali (6);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento n. 283/67/ CEE è sostituito dal seguente :

« Articolo 1

I prezzi degli oli, dei prodotti dai quali questi sono ottenuti e degli altri prodotti risultanti dalla trasformazione menzionati all'articolo 1 del regolamento n. 143/67/CEE sono determinati sulla base delle offerte efféttive per un prodotto alla fase fob o partenza frontiera del paese di provenienza o d'origine degli oli e dei prodotti in

Se tali offerte non si riferiscono alla fase fob o partenza frontiera, si effettuano i necessari adeguamenti. »

Articolo 2

Il testo dell'articolo 2 del regolamento n. 283/67/ CEE è sostituito dal seguente :

« Articolo 2

Qualora per i paesi in causa non vi siano offerte per i prodotti dai quali gli oli importati sono ottenuti o per gli altri prodotti risultanti dalla trasformazione, le offerte prese in considerazione sono le più favorevoli constatate sul mercato mondiale, calcolate, secondo il caso, cif Rotterdam o cif Imperia e riportate alla fase fob o partenza frontiera del paese di provenienza o d'origine. »

Articolo 3

Il testo dell'articolo 4 del regolamento n. 283/67/ CEE è sostituito dal seguente :

« Articolo 4

- Per il calcolo della relazione di cui all'articolo 1, lettera b), del regolamento n. 143/67/ CEE, le rese da prendere in considerazione sono quelle constatate nel paese di provenienza o d'origine. Nell'impossibilità di ottenere dati sufficientemente precisi su tali rese, queste possono essere valutate in base alle rese medie note per tali prodotti.
- Per il calcolo della relazione di cui al paragrafo 1 tra olio d'oliva raffinato o olio di sansa d'oliva raffinato, da un lato, e, rispettivamente, olio d'oliva vergine lampante o olio di sansa d'oliva, dall'altro, si applicano le seguenti formule generali:
- a) olio d'oliva vergine lampante in olio d'oliva raffinato:

$$2(a-1)+2;$$

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14. (3) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5. (4) GU n. 125 del 26. 6. 1967, p. 2463/67. (5) GU n. L 220 del 30. 9. 1971, pag. 1. (6) GU n. 151 del 13. 7. 1967, pag. 5.

- b) olio di sansa d'olive in olio di sansa d'olive raffinato:
 - 2a + 2.

In tali formule, « a » rappresenta l'acidità dell'olio lampante o dell'olio di sansa d'olive.

- 3. Se l'olio offerto è un olio d'oliva puro o un olio di sansa raffinato e d'oliva, nello stabilire la relazione di cui al paragrafo 1, si tiene conto della seguente composizione media:
- a) nel caso di olio d'oliva puro
 - 18 % di olio d'oliva vergine,
 - 82 % di olio d'oliva raffinato;

- b) nel caso di olio di sansa raffinato e d'oliva
 - 18 % di olio d'oliva vergine,
 - 82 % di olio di sansa d'olive raffinato.

La qualità di olio d'oliva vergine da prendere in considerazione è quella più frequentemente impiegata nelle miscele nei paesi d'origine o di provenienza. »

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI